

- (7) Al fine di garantire la conformità all'accordo di associazione modificato dalla decisione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data di tale decisione.
- (8) Poiché alcune modifiche apportate dal presente regolamento si applicano ai periodi contingentali in corso alla data di applicazione del presente regolamento, in particolare per i prodotti raccolti e disponibili per l'esportazione principalmente alla fine dell'estate e in autunno, è opportuno stabilire disposizioni transitorie relative ai quantitativi assegnati tra il 25 luglio 2025 e la data di applicazione del presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988**

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Disposizioni transitorie**

Il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingente in corso alla data di applicazione del presente regolamento è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo, fissato nell'allegato del presente regolamento, e i quantitativi già assegnati tra il 25 luglio 2025 e la data di applicazione del presente regolamento.

Se alla data di applicazione del presente regolamento il periodo contingente pertinente è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo precedente è assegnata agli operatori in base all'ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Per poter chiedere il beneficio del contingente tariffario pertinente di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/1988, come modificato dal presente regolamento, gli operatori che hanno importato le loro merci al di fuori di un contingente tariffario prima della data di applicazione del presente regolamento modificano la loro dichiarazione in dogana. Se le autorità doganali concedono il beneficio del contingente tariffario pertinente a una richiesta di un operatore, rimborsano a tale operatore la differenza dei dazi all'importazione già pagati.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 ottobre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

